

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Alessandro Girardi,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da **Marsura Katia, nata a Pieve di Soligo (TV) il 13 febbraio 1973, residente a Susegana (TV), via Casonetti n. 10, codice fiscale MRSKTA73B53G645L, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Carmela Merlino (C.F. MRLMCR81B64F205B) del Foro di Treviso**

ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Susegana (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile (in quanto impiegata quale dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la soc. DOIMO INTERNATIONAL S.P.A.) di in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei



redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5) (v. relazione OCC pag. 18);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- il ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con reddito mensile netto nel 2017 di euro 1.380,00



- visto l'elenco di cui al doc. 20 riguardante le spese minime essenziali di vita, si ritiene il limite di cui all'art. 14^{ter} comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito allo stato in € 795,54 mensili, al netto delle imposte, oltre ad eventuale costo per la locazione di immobile da destinare a casa familiare, dopo la liquidazione della casa di proprietà tramite procedura competitiva;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di MARSURA KATIA;

nomina liquidatore il dott. FRANCO ZOVATTO di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

poiché i debitori esercitano attività di impresa, ordina la annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

visto l'art. 14 ter l. 3/17 comma sei lett. B. esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 800,00 mensili al netto delle eventuali imposte.



Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 24.1.2019

Il Giudice

dott. Alessandro Girardi



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3//12**

Nell'interesse della Sig.ra _____

Marsura Katia, nata a Pieve di Soligo (TV) il 13 febbraio 1973, residente a Susegana (TV), via Casonetti n. 10, codice fiscale MRSKTA73B53G645L, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Carmela Merlino (C.F. MRLMCR81B64F205B) del Foro di Treviso – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0422/919334 oppure all'indirizzo di posta elettronica _____ certificata **PEC mariacarmelamerlino@pec.ordineavvocatitreviso.it** – con domicilio eletto presso il proprio studio sito in 31020 – Villorba, via T.A. Edison n.79

- ricorrente -

* * *

Sommario

1. PREMESSE	2
2. STORICO	3
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	3
4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	5
I) Quantificazione del passivo patrimoniale	5
II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale.....	6
a) Beni immobili.....	6
e) Beni mobili registrati.....	7
f) Altri beni mobili di valore	7
g) Disponibilità liquida.....	8

h) Reddito da lavoro	8
g) Spese occorrenti al mantenimento.....	10
6. CONCLUSIONI.....	11

1. PREMESSE

1.1. Con istanza depositata, in data 22 novembre 2017, presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Equità e Giustizia del comune di Villorba (TV), di seguito “OCC”, (cfr. ns. doc. 1 “Istanza di nomina”) la ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dalla medesima assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 9, L. 3/2012, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi. Con provvedimento dell’8 febbraio 2018 (cfr. ns. doc. 2 “Provvedimento di nomina”), l’OCC nominava Gestore della crisi, il dott. Franco Zovatto, con studio in Treviso, viale Giuseppe Verdi 36, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al n. A1262 sezione A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 156506, professionista incaricato ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. 3/2012. A seguito dell’accettazione dell’incarico, il Professionista procedeva all’esame della documentazione messa a disposizione dalla Sig.ra Marsura. Successivamente, si teneva un incontro fra il Professionista e la Sig.ra Marsura nel corso del quale il Professionista chiedeva alla debitrice ogni informazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale economica e finanziaria. Il Professionista provvedeva, ex art. 14 ter comma 4, L. 3/2012, ad inviare formale comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti avente ad oggetto l’informativa relativa all’accesso

da parte della Sig.ra Marsura alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. ns. doc. 3 “Comunicazione agli enti”). In data 18 settembre 2018, il Professionista consegnava allo scrivente difensore la Relazione Particolareggiata di cui all’art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (doc. 4 “Relazione Particolareggiata”).

1.2. Tutto ciò premesso, la sottoscritta Katia Marsura, come sopra rappresentata e difesa, precisa ed espone quanto segue.

2. STORICO

2.1. Le cause dell’attuale situazione di sovraindebitamento della Sig.ra Marsura sono state analizzate e spiegate dettagliatamente dal Professionista nella Relazione Particolareggiata, che deve intendersi qui integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.2. In questa sede ci si limita ad evidenziare che la situazione di sovraindebitamento in cui versa attualmente la ricorrente trae origine interamente dal venir meno della capacità reddituale del marito della ricorrente, Sig. Ivan Moretton. La ricorrente sottoscriveva, infatti, con il Sig. Moretton due mutui ipotecari, uno nel 2007, per l’acquisto della propria casa di abitazione, e l’altro nel 2011, per aiutare il marito nella propria attività lavorativa. Nel 2012, la ricorrente rilasciava, altresì, una fideiussione *omnibus* limitata alla concorrenza di Euro 113.000,00 a favore della ditta individuale del marito, “Studio 7 di Moretton Ivan” (sulla situazione debitoria della sig.ra Marsura, cfr. supra). In data 8 novembre 2018, il Sig. Ivan Moretton presentava, avanti questo Tribunale, ricorso ex art. 14 *ter* e ss. Legge 3/2012, chiedendo di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. l. 3/12 (r.g. proc. conc. n. 22/18, cfr. ns. doc. 5 “Ricorso Sig. Moretton”).

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

3.1. La ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla Legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

3.2. Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti (doc. 6 “Visura Protesti”), dalla visura PRA (doc. 7 “Visura PRA”), dalla visura catastale e ipotecaria (doc. 8 “Visura Catastale e Visura Ipotecaria”) nonché dai certificati estratti presso la Procura della repubblica del Tribunale di Treviso (doc. 9 “Certificati Procura”). Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

4.1. Sotto il profilo oggettivo, la situazione della ricorrente integra il requisito normativo del “sovraindebitamento”, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che si illustreranno di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile. Un tanto è stato accertato anche dal Professionista nella Relazione Particolareggiata.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

I) Quantificazione del passivo patrimoniale

5.1. Come attestato dal Professionista, la massa debitoria in capo al ricorrente ammonta, ad oggi, a **Euro 180.915,06**. L'elenco dei creditori è stato fornito al professionista dalla scrivente difesa per conto della sig.ra Marsura. Gli importi sono stati successivamente accertati mediante circolarizzazione da parte del Professionista. Di seguito si fornisce un elenco dei creditori con indicazione dell'ammontare del debito e della relativa causa:

Denominazione creditore	Ammontare	Descrizione
Unicredit SpA	22.123,21	Mutuo chirografario 3800656 (cfr. ns. doc. 10 "Estratto Unicredit al 20 agosto 2018")
Unicredit SpA	15.901,11	Scoperto conto corrente n. 102239975 (ns. doc. 10).
Unicredit SpA	2.620,88	Spese legali (ns. doc. 10)
Unicredit SpA	139.712,00	Mutui ipotecari (cfr. ns. doc. 11 "Centrale rischi Banca d'Italia" e doc. 12 "Contratti di mutuo ipotecario")
Unicredit SpA	242,80	Scoperto conto corrente n. 40943519 (cfr. ns. doc. 13 "Estratto conto corrente al 30 giugno 2018")
Regione del Veneto	315,06	Bollo auto 2015 (cfr. ns. doc. 14 "Comunicazione Regione Veneto del 28 marzo 2018")

TOTALE	180.915,06	
DEBITI		

5.2. Per quanto riguarda i debiti nei confronti di Unicredit Banca S.p.a., si segnala che i due mutui ipotecari con Unicredit Banca S.p.a. sono cointestati con il sig. Moretton Ivan, marito della sig.ra Marsura. La sig.ra Marsura ha, altresì, rilasciato garanzia fideiussoria omnibus per la ditta individuale Studio 7 di Moretton Ivan, sino alla concorrenza di Euro 113.000,00 (cfr. ns. doc. 11).

II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale

a) Beni immobili

5.3. La sig.ra Marsura, è proprietaria dei seguenti beni immobili (ns. doc. 8). Piena proprietà per la quota di ½ degli immobili ad uso abitativo, siti nel Comune di Susegana (TV), individuati dai seguenti identificativi catastali:

- Comune di Susegna (TV), sezione B, foglio 3:
 - (i) particella 194, sub 1, categoria F1, consistenza 1.272 mq (unità immobiliare a scoperto privato);
 - (ii) particella 194, sub 2, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale 210 mq, rendita € 981,27 (unità immobiliare ad uso civile abitazione);
 - (iii) particella 194, sub 3, categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq, superficie catastale 22 mq, rendita € 53,40 (unità immobiliare ad uso garage).

Gli immobili indicati sono interessati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie:

- (i) ipoteca volontaria a favore di Unicredit Banca S.p.A. per Euro 181.080,00 del 25.7.2007 per concessione di mutuo fondiario

sull'intero in data 9.7.2007;

- (ii) ipoteca volontaria a favore di Unicredit Banca S.p.A. per Euro 75.000,00 del 1.4.2011 per concessione di mutuo fondiario sull'intero in data 21.3.2011;
- (iii) ipoteca giudiziale a favore di Unicredit S.p.a. per Euro 45.000,00 del 14.9.2017 per decreto ingiuntivo.

5.4. Il valore dei beni immobili sopra indicati, così come stimato in una perizia eseguita dal geom. Archimede Vanzella di Vazzola (TV) del marito della ricorrente, Sig. Ivan Moretton, ammonta a complessivi Euro 112.000,00, al netto del costo per la sanatoria di abusi edilizi conteggiati in circa Euro 25.000,00 (cfr. ns. doc. 11 *bis* "Perizia di stima").

e) Beni mobili registrati

5.5. La Sig.ra Marsura è proprietaria di un'autovettura Seat, modello Altea 1.9 TDI, telaio VSSZZZ5PZ5R011831, targata CS723TW, alimentazione a gasolio, immatricolata nel 2005 (cfr. ns. doc. 7). La suddetta autovettura è indispensabile alla Sig.ra Marsura, sia per esigenze familiari, sia per esigenze lavorative, giacché il suo luogo di lavoro non è facilmente raggiungibile mediante i mezzi pubblici.

5.6. Il valore dell'auto, sulla base di una stima approssimativa condotta con l'ausilio di riviste specializzate, si attesta sui 1.600-1.900 Euro.

Considerati il valore non elevato dell'autovettura e le necessità lavorative e familiari della ricorrente, si ritiene antieconomico ricomprendere la stessa nella liquidazione.

f) Altri beni mobili di valore

5.7. In base a quanto dichiarato dalla ricorrente, la stessa non possiede altri beni mobili di valore (cfr. ns. doc. 15 "Dichiarazione sig.ra Marsura").

g) Disponibilità liquida

5.8. La sig.ra Marsura è titolare con il coniuge Ivan Moretton del conto corrente nr. 40943519 acceso presso Unicredit S.p.a., filiale di Pieve di Soligo, con saldo passivo al 30 giugno 2018 di Euro 242,80 (ns. doc. 13). La ricorrente è altresì titolare del conto corrente n.1032035576 presso Poste Italiane S.p.A. con saldo attivo al 30 settembre 2018, di Euro 2.532,30 (cfr. ns. doc. 16 “Estratto conto all’11 settembre 2018”).

Il Professionista rileva di aver analizzato le movimentazioni dei conti correnti intestati alla sig.ra Marsura e di non aver rilevato movimentazioni anomale.

h) Reddito da lavoro

5.9. La Sig.ra Marsura risulta impiegata quale dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società Doimo International S.p.A di Moriago della Battaglia (TV).

5.10. Come accertato dal Gestore, dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016, risulta che la Sig.ra Marsura disponeva di un reddito netto annuale di euro 16.842.00 (cfr. ns. doc. 17 “Modello 730 2018 redditi 2017, Modello 730 2017 redditi 2016, Modello 730 2016 redditi 2015”), corrispondente ad un importo mensile netto di circa Euro 1.400,00 (cfr. Rel. Part., p. 12). Come rilevato da Professionista (Rel. Part., p. 12), nel 2017, La Sig.ra Marsura ha percepito un reddito netto annuo di Euro 16.669,00, pari a circa Euro 1.389,00 mensili. Dal mese di marzo 2018, la Sig.ra Marsura subisce il pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Unicredit Banca S.p.A e, pertanto, le entrate mensili si attestano mediamente sui 1.100,00 Euro.

5.11. A norma dell’art. 14 *ter* co. 6 Lett. b, il reddito percepito dalla Sig.ra Marsura potrà essere destinata a parziale soddisfo dei creditori, “*nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*”.

5.12. Per quanto riguarda la trattenuta sulla retribuzione della sig.ra Quacchio per il pignoramento presso terzi attualmente in corso, si evidenzia quanto segue. La più attenta giurisprudenza di merito ha ormai chiarito che, con l'apertura delle procedure previste dalla Legge 3/2012, il pignoramento in corso sulla retribuzione del soggetto cessa definitivamente. In particolare è stato rilevato che, *“a differenza dell'ipoteca relativa ad un bene immobile specifico e ben determinato, il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore e potrebbe venir meno qualora, ad esempio, il debitore non percepisca più lo stipendio tant'è che in questo caso il credito tornerebbe ad essere semplicemente chirografario”* (Trib. Brescia, Decreto di omologa piano del consumatore del 22 giugno 2017). La cessazione del pignoramento, pertanto, non costituisce una violazione della *par condicio creditorum*, posto che le somme già percepite dal creditore in forza del pignoramento non vengono toccate e solo il credito residuo esistente alla data di apertura della procedura, viene pagato secondo le condizioni previste dal piano del consumatore, dall'accordo o dal programma di liquidazione. Si registra l'esistenza di posizioni giurisprudenziali di segno contrario che si basano sull'assunto che, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, la procedura esecutiva dovrebbe essere considerata chiusa, con la conseguenza che il provvedimento giudiziale assunto dovrebbe considerarsi intangibile e vincolante. Non si ritiene tale orientamento condivisibile anche alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi sull'argomento in ambito fallimentare e della natura concorsuale delle procedure previste dalla L. 3/2012. In base a costante giurisprudenza, il pagamento eseguito dal terzo pignorato *“debitor debitoris”* al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 cpc è inefficace ai sensi degli articoli 44 e 42 della legge fallimentare qualora avvenga successivamente alla dichiarazione del fallimento del debitore, non assumendo a tal fine rilievo l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito

dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. 19947/2017). Tale principio non può non applicarsi anche alle procedure previste dalla Legge 3/2012 e, in particolare, alla procedura di Liquidazione del patrimonio, posto che l'art. 14 *undecies*, legge 3/12 contiene la stessa previsione di cui all'art. 42, 2 comma, della legge fallimentare e, malgrado manchi, nella predetta legge, una disposizione analoga a quella dell'art. 44 della legge fallimentare, l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal soggetto dopo l'apertura delle procedure di sovraindebitamento deriva necessariamente dalla natura concorsuale delle stesse.

g) Spese occorrenti al mantenimento

5.13. Quanto alle spese necessarie al sostentamento personale della ricorrente, si noti quanto segue. La Sig.ra Marsura è sposata con il Sig. Moretton Ivan, nato a Pieve di Soligo (TV), il 5 luglio 1973, cod. fisc. MRTVNI73L05G645R, e convive nella propria abitazione con sua marito e la loro figlia, Beatrice Moretton, nata a Conegliano il 15 settembre 2006, codice fiscale MRTBRC06P55C957D (cfr. ns. doc. 18 “Certificato cumulativo stato di famiglia e residenza”). Il Sig. Moretton svolge attività libero professionale conto terzi presso uno studio fotografico e nell'anno 2017 ha percepito un reddito netto mensile di circa Euro 1.162,00 (cfr. ns. doc. 19 “Modello Unico redditi 2017 sig. Moretton”). Come già esposto, il Sig. Moretton si trova anch'egli in una situazione di sovraindebitamento ed ha già presentato il relativo ricorso ex art. 14 ter l. 3/2012 presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso. Infine si evidenzia che, una volta venduta la propria abitazione, i coniugi Moretton dovranno prendere un'abitazione in locazione. Nell'elenco spese è stato, pertanto, considerato un canone di locazione medio relativo ad un appartamento con due camere matrimoniali sito nel comune di Susegana ed il relativo costo annuo è stato

diviso fra la sig.ra Marsura ed il marito. Quanto alle spese, si è fatto riferimento a quelle relative all'attuale abitazione della sig.ra Marsura.

5.14. Le spese quotidiane occorrenti alla ricorrente ammontano a Euro 1.070,45 mensili, come da dettaglio prodotto in atti (cfr. ns. doc. n. 20 "Elenco Spese").

5.15. Quanto alla misura della retribuzione della sig.ra Marsura che potrà eventualmente essere destinata alla procedura di liquidazione, si noti, in punto di diritto, quanto segue. Come è noto, l'art 14 *ter* comma 6 della Legge 3/2012, prevede espressamente una elencazione di cespiti non rientranti nella liquidazione. Oltre a quanto previsto dalla lettera b), relativamente al *quantum* necessario al mantenimento del debitore e della di lui famiglia, non si può non evidenziare quanto previsto dal legislatore alla lettera a) del medesimo comma. Il legislatore infatti, fa salvi dalla liquidazione "*i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile*". Orbene, l'art. 545 cpc, richiamato dalla norma suddetta, ai commi 3 e 4 prevede che "*le somme dovute dai privati a titolo di stipendio [...] possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito*". Dalla lettura in combinato disposto delle norme sopra richiamate, emerge chiaramente che, la quota di retribuzione che la sig.ra Marsura potrà mettere a disposizione della procedura, non potrà essere superiore ad 1/5 della retribuzione stessa, limite previsto dall'art 545 comma 4 c.p.c., richiamato dall'art. 14 *ter* comma 6 lett. a) della legge 3/2012.

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso la sig.ra Marsura, come sopra rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, voglia

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del dott. Franco Zovatto, con studio in Treviso, viale Giuseppe Verdi 36, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al n. A1262 sezione A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 156506 quale Liquidatore, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Istanza di nomina
2. Provvedimento di nomina
3. Comunicazione agli enti
4. Relazione Particolareggiata
5. Ricorso Sig. Moretton
6. Visura Protesti
7. Visura PRA
8. Visura Catastale e Visura Ipotecaria
9. Certificati Procura
10. Estratto Unicredit al 20 agosto 2018
11. Centrale rischi Banca d'Italia
- 11**bis**. Perizia di Stima
12. Contratti di mutuo ipotecario
13. Estratto conto corrente al 30 giugno 2018
14. Comunicazione Regione Veneto del 28 marzo 2018
15. Dichiarazione sig.ra Marsura
16. Estratto conto all'11 settembre 2018
17. Modello 730 2018 redditi 2017, Modello 730 2017 redditi 2016,
Modello 730 2016 redditi 2015
18. Certificato cumulativo stato di famiglia e residenza
19. Modello Unico redditi 2017 sig. Moretton
20. Elenco Spese

Villorba, 13 dicembre 2018

Con osservanza

Avv. Maria Carmela Merlino

Studio Legale Avvocato
MARIA CARMELA MERLINO
Via T.A. Edison, 79, Villorba (TV)
Tel. 0422.429600 – Fax 0422.919334
Email: studioavv.merlino@gmail.com
Pec: mariacarmelamerlino@pec.ordineavvocatitreviso.it
